

Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Serioli

n. 54.780 di repertorio e n. 23.805 di raccolta

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Statuto della fondazione

"Fondazione Santa Maria della Neve ETS"

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita una fondazione di diritto privato che persegue scopi di utilità sociale, avente le caratteristiche di Ente del Terzo Settore, denominata

"Fondazione Santa Maria della Neve ETS".

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione si iscrive nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ed indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Con la predetta iscrizione, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, deve essere utilizzato l'acronimo "ETS" per definire la propria appartenenza agli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione è, ai sensi e per gli effetti di legge, un organismo di diritto privato "ex *lpab*" derivante dal processo di trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, stabilito dal D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, attuato in regione Lombardia dalla L.R. 13.01.2003, n. 1.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito della Regione Lombardia ed ha sede legale in Pisogne (BS) e potrà provvedere, a termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

Art. 2 – Finalità, Scopo e attività Istituzionali

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza sco-

po di lucro, nell'esercizio delle seguenti attività di interesse generale, previste dal-

l'art. 5, c. 1, del D.Lgs. n. 117/2017:

- Interventi e servizi sociali – lett. a);
- Interventi e prestazioni sanitarie – lett. b);
- Prestazioni socio-sanitarie – lett. c);
- Educazione, istruzione e formazione professionale – lett. d);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale – lett. i);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso – lett. k);
- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi – lett. q);
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2019, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale – lett. u);
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata – lett. z).

Le attività di assistenza socio sanitaria sono rese con particolare considerazione per le persone anziane e, in generale, per le persone svantaggiate in ragione delle proprie condizioni fisiche, psichiche, economiche, di età, familiari o sociali, in particolare del proprio territorio.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura,

razza, religione, sesso, condizione sociale e politica e, nello specifico, attua le proprie finalità attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare idonei ad assicurare assistenza a persone di ambo i sessi, prevalentemente persone e anziani non autosufficienti e autosufficienti disabili, adulti e non adulti.

Rientrano tra detti servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo la gestione di RSA (Residenza Socio Assistenziale), Case di Riposo, Appartamenti protetti, Alloggi sociali, CDI (Centro Diurno Integrato), C-DOM (Cure Domiciliari), SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare), Pasti a domicilio, Servizi di fisioterapia e riabilitazione fisica e cognitiva, Servizi di benessere psico-fisico.

La Fondazione, inoltre, può:

a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, anche in convenzione con soggetti terzi, nell'ambito dei servizi alla persona volti alla tutela della salute e del benessere,

b) stabilire forme di raccordo, sottoscrivere accordi di programma, contratti e convenzioni e collaborare con soggetti, pubblici e privati, anche per favorire la gestione associata di servizi e presidi;

c) promuovere, mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi, la tutela della salute e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;

d) valorizzare l'opera del volontariato, anche tramite l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

La Fondazione può mettere in atto tutti i negozi ed atti giuridici funzionali e necessari per l'esercizio delle attività di interesse generale in cui opera.

La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di

cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali alle stesse.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili, immobili e immateriali come risultanti dalla perizia giurata, aggiornata alla data del 30 settembre 2025, redatta in data 15 gennaio 2026.

L'amministrazione del patrimonio deve essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione e, in tal senso, la Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e immateriale destinato all'esercizio delle attività di interesse generale, garantendone la continuità strutturale e funzionale.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

Il patrimonio può essere incrementato con:

- acquisti di beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio delle attività di interesse generale;
- lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

La Fondazione può acquisire immobili utili e/o necessari alla propria attività istituzio-

nale.

Art. 4 – Mezzi di finanziamento

La Fondazione trae i mezzi necessari per l'esercizio della propria attività:

- a) da redditi derivanti dal patrimonio mobiliare o immobiliare;
- b) da rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) da donazioni, oblazioni o atti di liberalità e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- d) da somme derivanti da alienazioni e locazioni di beni patrimoniali, da proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- e) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e /o private.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

Art. 5 – Divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali alle attività di interesse generale.

È vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. Non è quindi ammessa la loro distribuzione in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a organi della Fondazione, dipendenti e soggetti terzi, in osservanza delle normative in materia del Terzo Settore, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente, legale rappresentante della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Pisogne (BS).

La nomina del Consiglio di Amministrazione da parte della pubblica amministrazione si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi come mandato fiduciario con rappresentanza, perciò è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte del Comune.

I membri del Consiglio durano in carica cinque (5) anni e comunque fino alla loro sostituzione, possono essere rinnovati e devono possedere i requisiti specifici di onorabilità, professionalità e indipendenza.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Vigono le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.

Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) siano Dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione o professionale remunerato;
- c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo o Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d) siano membri di altri Organi Costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi dell'Unione Europea o della Magistratura ordinaria e speciale;
- e) ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale, Provinciale, ovvero siano componenti delle Giunte Regionali, Provinciali, Comunali o amministratori di altri Enti locali;
- f) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- g) siano stati condannati per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile.

Il Consigliere che non intervenga ad oltre tre sedute consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto dalla carica. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) l'intervenire in una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

Non può essere nominato Consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'inter-

detto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 8 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione, applicando criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilisce programmi e obiettivi mediante piani annuali e pluriennali;
- b) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- c) adotta il bilancio preventivo, approva il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale;
- d) definisce l'organizzazione interna e approva i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- e) stabilisce le dotazioni delle risorse umane, le assunzioni e i licenziamenti;
- f) conferisce deleghe su materie particolari;
- g) approva rette e tariffe;
- h) delibera le modifiche dello statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- i) delibera l'accettazione di eredità, donazioni, legati o lasciti e le modifiche patrimoniali;
- j) delibera sull'accensione di mutui e/o di altre fonti di finanziamento;
- k) delibera sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs

117/2017;

l) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

m) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero nonché reti di impresa, consorzi, incubatori, start up a vocazione sociale, progetti di ricerca e di innovazione nazionali, europei ed extra europei;

n) assume i ricorsi e le azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonché le relative transazioni;

o) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;

p) delibera l'eventuale esercizio di attività diverse da quelle di cui all'art 2 del presente statuto purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, a condizione che i proventi siano impiegati in attività di interesse generale;

q) delibera l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e un Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, qualora se ne ravvisi la necessità, il Direttore Generale della Fondazione.

Art. 9 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'Ordine del Giorno, si riunisce almeno una volta l'anno e/o periodicamente in via ordinaria e in via straordinaria quando vi è un problema urgente oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i Consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da

far pervenire agli interessati almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo ovvero l'indicazione che l'adunanza può essere tenuta parzialmente o esclusivamente in audio-video conferenza, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.

E' possibile tenere le riunioni anche in più luoghi, contigui o distanti audio-video collegati alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali che:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno a patto che vengano approvati dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo per quelle deliberazioni per le quali la legge stabilisce particolari maggioranze.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è il Direttore Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, è persona nominata a maggioranza dei componenti

presenti alla seduta. Il Segretario provvede alla stesura delle deliberazioni adottate.

Ogni Consigliere può fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti. Se qualcuno si rifiuta di firmare si deve farne menzione nei verbali.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dell'incarico di un Consigliere per qualsiasi causa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto che lo ha nominato affinché provveda alla surroga.

I Consiglieri, compreso il Presidente, nominati in surroga restano comunque in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni, per qualsiasi causa, del Presidente, il Consiglio di Amministrazione ricostituito procede all'elezione per sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione decade per scadenza del mandato e con le dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. Possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnico-scientifico.

Per le modifiche dello Statuto, lo scioglimento della Fondazione e operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione occorre il voto favorevole dei quattro quinti degli aventi diritto.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, legale rappresentante della Fondazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scru-

tinio segreto nella prima seduta.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procura speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e le Autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

Al Presidente, oltre alla rappresentanza legale di fronte ai terzi, spetta di eseguire le deliberazioni del Consiglio, esercitare le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, al Presidente spetta di:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;
- f) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, e può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- g) sviluppare ogni iniziativa utile di relazione con istituzioni pubbliche e private; associazioni di volontariato e dell'utenza, nonché ogni altra espressione organizzativa operante nel settore dei servizi alla persona;
- h) adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento che reputa necessario nell'interesse della Fondazione sottoponendolo alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per il Presidente.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati a esercitare la carica il Presidente ed il Vice-Presidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal sindaco del Comune di Pisogne; è monocratico ed è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Assolve alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, qualora espressamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può comunque attribuire le funzioni di Organismo di Vigilanza, monocratico o collegiale, a persone diverse dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo svolge anche la funzione di revisore legale dei conti qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo all'effettivo esercizio delle attività istituzionali, alla secondarietà e strumentalità delle eventuali attività diverse esercitate.

L'Organo di Controllo attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

no di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli Amministratori e al Direttore notizie sull'andamento della gestione, su specifiche operazioni o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a tal fine gli è comunicato l'ordine del giorno nei tempi e con le modalità previste.

L'Organo di Controllo espleta almeno trimestralmente le verifiche contabili e gestionali nonché l'attività di vigilanza.

L'Organo di Controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato fino ad un massimo di tre mandati.

All'Organo di Controllo è corrisposto un congruo compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione in linea con quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale, qualora se ne ravvisi la necessità, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e:

- a) collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione;
- b) studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività;
- c) attua in collaborazione con il Presidente le deliberazioni del Consiglio;
- d) predispone gli schemi di Bilancio Preventivo, del Bilancio di esercizio e del Bilancio Sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali;
- f) cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del

buon andamento dell'amministrazione.

Il rapporto con la Fondazione è regolato a un contratto di lavoro dipendente o in regime di libera professione.

Art. 13 - Volontariato

La Fondazione promuove la cultura del volontariato, anche attraverso apposite iniziative da svolgere attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato territoriali e di altri enti del terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di diffusione.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione, tramite cui svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salvo quanto previsto dall'art. 17 c. 4 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvede all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14 – Regolamentazione interna dell'Organizzazione

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti sono fissati e disciplinati, nel rispetto delle norme in materia di lavoro, con apposite norme ed atti regolamentari, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Libri obbligatori, scritture contabili e Bilancio

La Fondazione deve tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 del Codice Civile, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile, nonché della normativa fiscale stabilita per gli Enti del Terzo Settore.

La Fondazione deve, inoltre, tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle verifiche periodiche di ispezione e controllo contabile, amministrativo e gestionale dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dei rispettivi organi.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione adotta il Bilancio Preventivo per l'Esercizio successivo.

La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio di esercizio annuale che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dal termine di ciascun esercizio e deve essere redatto in conformità alle disposizioni di legge previste per gli Enti del Terzo Settore per quanto concerne i criteri di redazione, la modulistica e gli obblighi di pubblicazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del Bilancio di esercizio può avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Fondazione redige il Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al Bilancio di esercizio deve essere allegata la relazione dell'Organo di Controllo.

La Fondazione è altresì tenuta alla redazione e pubblicazione del Bilancio Sociale a norma di legge.

Art. 16 - Durata ed estinzione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per fondati motivi credesse di dover sciogliere la Fondazione, il Consiglio nominerà un liquidatore che provvederà allo scioglimento dell'Ente.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo decisione del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione non vincolante dei soggetti con poteri di nomina dei Consiglieri.

Nella stessa seduta di nomina del liquidatore, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla destinazione del patrimonio residuo.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile in tema di Fondazioni Riconosciute, con esplicito richiamo a quanto previsto dalla normativa vigente sugli Enti del Terzo Settore.

Art. 18 – Modifiche dello Statuto

Per la modifica dello Statuto è richiesta la deliberazione a maggioranza dei Consi-

glieri in carica.

Per le delibere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio occorre la deliberazione unanime dei Consiglieri in carica.

Art. 19 – Clausola arbitrale

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e i componenti gli Organi sono demandate ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Brescia al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale Arbitro non designato da una delle parti,

Art. 20 – Norma finale

Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dal primo gennaio dell'esercizio coincidente con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 117/2017.

Con l'iscrizione nel RUNTS, la Fondazione aggiunge alla propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).



Firmato da Oscar
Panigada
PNGSCR66E22G710D



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X